PE' CONIUGI

D. FABIO MARTUCCI E D. NICOLETTA ABENANTE

NELLA SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA.



INDICE.

Origine del giudizio presente.

Si crede che l'estinto Emmanuele Abenante avesse soscritto a favore di Giambatista Adimari nel 10 novembre del 1801 obbligo privato per duc. 2120 di sola sorte capitale. Gran tempo trascorse fino all'anno 1820, allorquando gli eredi del supposto creditore (estinto sin dal 1813 Emmanuele) sequestrarono le rendite ereditarie di costui. I successori ridestati dalle esecuzioni per virtù di titolo cotanto antico, ed insospettiti dal lungo silenzio di quattro lustri, impugnarono la firma attribuita al loro autore. Essi erano Nicoletta Abenante moglie di Fabio Martucci, Rosa cousorte di Pietrantonio Toscano, e le figliuole della predefunta Serafina tutelate dal padre Niccola Falco; tutti rappresentava allora il patrocinatore Raffaele Maria Greco.

Il tribunal civile di Cosenza soffermandosi all' incidente, con sentenza del 22 marzo 1820 ordinò che la firma impugnata si verificasse dai periti che scelse di uffizio.

§. 1. Fatti posteriori a questi procedimenti, che precedono l'attuale contestazione.

Nel volgere di un ventennio (quanto per lo appunto intercedette tra le prime mosse di Adimari e le procedure di de Mauro) grandi mutamenti ebbero luogo tra gli eredi dello spento Emmanuele Abenante, pe' quali variò in altre forme la persona e la qualità

giuridica che essi sostenevano. Rosa vedovata di Pietrantonio Toscano, diventò moglie in secondi voti di Raffaele de Mauro nell' anno 1833: le figliuole dell'estinta Serafina nel 1836 si spogliarono di ogni diritto ereditario rinvestendone per cessione irrevocabile Fabio Martucci, il quale degli stessi diritti ne trasfuse una parte al medesimo de Mauro. Cosicchè delle primitive sembianze del giudizio non rimaneva che una smorta immagine nella sola Niccoletta Abenante, da che gli altri consorti del contendere, o si erano allontanati dal giudizio alienando le loro ragioni, o avevano creato nuovi rapporti pe' recenti parentadi stretti tra loro. Il patrocinatore Greco che nel 1820 rappresentava tutti, non aveva più mandato nel 1840. Vedremo nel succedente paragrafo l'applicazione di questi fatti a quelli più che industriosamente praticati da de Mauro, il quale nel viluppo di contrarî interessi seppe trarsi d'impaccio e conseguire il suo meglio, aiutato per altro innocentemente in questo disegno dalla G. C. civile delle Calabrie, la di cui decisione è ora denunziata alla Suprema Corte di giustizia.

§. 2. Procedimenti proprî di de Mauro - Forma dell' odierno giudizio - Stato attuale del medesimo.

Raffaele de Mauro, comechè marito di Rosa Abenante, e perciò partecipe degli stessi interessi di costei, serbò principî diversi e pratiche contrarie, solo intese al suo privato vantaggio. Sappiasi fugacemente di aver egli redento gran mole di crediti di qualunque persona vantasse certo o dubbio diritto sul patrimonio Abenante, per poi rivolgerli a danno dei suoi congiunti col peso del maggior pregiudizio derivante dall'influenza pericolosa che esercita nella famiglia. Documento e pruova di questa verità si appresenta nella cessione da

lui presa dagli eredi di Adimari nel 5 giugno del 1839 di tutte le quasi obbliate pretendenze del 1820. Il prezzo della vendita fu di soli ducati 1600, (comunque il capitale sommesse a ducati 2120, e gl' interessi di quattro lustri a duc. 2320, in uno duc. 4440.) Costui nel 22 giugno 1839 abbenchè fosse marito di Rosa Abenante, cessionario con Martucci delle figliuole di Serafina, conoscitore esatto di tutti gli avvenimenti di quelle procedure; infingendosi di essere tutt' altra persona da quella che era, citò nel 2 ottobre 1839 quel patrocinatore del 1820 con le caratteristiche di rappresentante de' suoi difesi in quell' epoca, attribuendo le qualità giuridiche con le quali in allora costoro litigavano, senza aver conto o ragione de' cangiamenti posteriori. E tra tutto è portentoso il vedere che de Mauro (già marito di Rosa Abenante) cita come tuttora vivente il primo consorte Pietrantonio Toscano, estinto da molti anni. A quali fatti non mena il basso affetto del sordido interesse! . . . . .

Costei, convenuta dal marito, dichiarò sul primo invito che la scrittura del 10 novembre 1801 non soggiaceva a sospetto; ritrattò l'attacco arrecatovi nel 1820; infine la riconobbe come vera. De Mauro confidato nella adesione della moglie e ne' proprî ordimenti portò la causa in udienza per ottener condanna contro di lei, la nomina di altro giudice e di altri periti per la ricognizione della scrittura nello interesse de' rimanenti coeredi. Il patrocinatore Greco ebbe gli avvisi per tutti (questi vergognosamente colludeva con de Mauro).

Il tribunale con sentenza del giorno 2 dicembre di quell' anno 1839, pronunziò diffinitivamente contro di Rosa Abenante, e ne' rapporti degli altri coeredi fece luogo alla dimandata surrogazione. Questa sentenza fu intimata al solo patrocinatore Greco nel 22 gennaio 1840, ed a costui anche l' ordinanza del giudice delegato per

la scelta delle scritture di confronto. Greco fu contumace (ed era giusto che il fosse); il giudice commessario ne fece rapporto al tribunale , e questo con altra sentenza de' 3 febbraio 1840 in contumacia del cennato patrocinatore, ritenne come riconosciuta la scrittura controversa, anche rimpetto a' coniugi Fabio Martucci e Nicoletta Abenante, ed il primo pure nella qualità di cessionario delle figliuole della predefunta Serafina : condannò i succumbenti a pagare i ducati 2120 di sorte e venti annate d' interessi legali dal giorno 13 gennaio 1820 epoca della citazione introduttiva del giudizio: confermò il sequestro imposto : in fine multò i convenuti delle spese. Questa sentenza spedita ed intimata da de Mauro al solo patrocinatore Greco (come era naturale), non fu opposta. Giunse alla perfine il momento di necessità per lui di far palese alle parti domiciliate in Rossano quanto sordamente e con arte operavasi in Cosenza: la sentenza fu intimata a costoro.

§. 3. Deduzioni dei coniugi Martucci ed Abenante - Decisione della G. C. civile impugnata di ricorso.

La cognizione degli scandalosi avvenimenti fu annunziata con la condanna profferita. I perdenti mentre seppero le pratiche consumate da Mauro misurarono l'ampiezza de' loro danni. Cercarono di arrecarvi rimedio e rompere (se fosse stato possibile) il disegno e l'intrigo sì accortamente tessuti dall' attore, e sì efficacemente aiutati dal patrocinatore Greco.

Appellarono dalla sentenza del 3 febbraio del 1840 chiedendone l' annullamento , ad oggetto che le cose si rimenassero allo stato a lei precedente: Martucci chiese nel suo particolare interesse che si annullasse il procedimento : aggiunse offerta reale della quota del suo debito : in modo subordinato si valsero tutti della prescri-

zione lustrale. La G. C. civile delle Calabrie arrise alle brame di Martucci: rigettò poi le domaude di sua moglie con decisione del 30 settembre del 1840. Se l'amor di parte non turba l'intendimento sembra a noi che la G. C. abbia favorito, anzi che represso la punibile impresa del de Mauro. Essa mentre poteva salvar tutto in affare non dubbio per gli Abenante à preferito il rigor sommo dettato da una persuasione arbitraria, ed à manomesso il testo della legge avversa a tali soprusi e le norme della giureprudenza costantemente inculcate in materie simiglianti. E poichè si aggirerà il presente lavoro sulla critica che faremo della decisione denunziata, avvisiamo essere utile consiglio di riferirla per tenore.

§. 4. Testo della decisione impugnata.

» 1. Regge o pur no l'eccezione d'inammissibi-
» lità a riguardo dell'appello proposto da'coniugi D. Ni-
» coletta Abenante, e D. Fabio Martucci?

» 2. Si è ben proceduto per la verificazione, e
» per la condanna nell'interesse di D. Nicoletta Abe-
» nante? E può reggere a suo riguardo l'eccepita pre-
» scrizione?

» 3. E può dirsi lo stesso in quanto alla validità
» del procedimento a riguardo di D. Fabio Martucci?

» 4. Multa e spese?

» Sulla prima quistione. Attesochè l'offerta di pa-
» gamento contenuta nell'atto di citazione del dì 13
» maggio dell'anno corrente 1840 non può certamente
» elevarsi ad atto di acquiescenza se fu preceduta dalle
» proteste e condizioni che vi si leggono, e se non
» venne in modo alcuno accettata. L'eccezione quindi
» dell'inammissibilità dell'appello alla base di tale of-
» ferta debbe rimanere respinta.

» Sulla seconda quistione. Atteso che erroneamen-

» te vuol credersi che nell'interesse di D. Nicoletta Abe-
» nante non possa valere il procedimento di verifica-
» zione, e la conseguente condanna per lo debito na-
» scente dalla scrittura privata del dì 10 novembre 1801.
» Il patrocinatore costituito da costei, cioè il sig. Gre-
» co non era stato rivocato. Il tempo decorso non ave-
» va prodotto questa rivoca, non si era emessa la senten-
» za diffinitiva, si è potuto quindi ben procedere di-
» rimpetto a lui senza alcun vizio di nullità, e si è
» potuto egualmente ritenere lo scritto come riconosciu-
» to nella base dell'articolo 293 leg. di proced.

» La condanna nel merito poi era, ed è una con-
» seguenza di tale verificazione. Ciò che si assume in
» contrario, è in somma distrutto dall'art. 169 leggi
» suddette per non meritare altra contestazione. È inol-
» tre egualmente erroneo l'assunto della prescrizione,
» mentre in pendenza del giudizio à cessato di correre
» nei termini dell'art. 2150 leggi civili.

» Sulla 3.ª quistione - Attesochè non possono va-
» lere le stesse ragioni a riguardo del sig. D. Fabio
» Martucci nel suo nome proprio, e per quanto si rife-
» risce alla cessione fatta in suo favore delle signore Fal-
» co eredi di D. Serafina Abenante perchè da una ban-
» da era noto al sig. Mauro il cangiamento di stato del-
» le cedenti, e dall'altra non ignorava che il di loro
» dritto era stato versato nelle mani altrui. E se a mal-
» grado siffatta scienza si volle procedere dirimpetto al
» suddetto patrocinatore sig. Greco che rappresentava
» solo il tutore della signora Falco per condannare d'ap-
» presso allo scritto riconosciuto il sig. Martucci, deb-
» basi di necessità tutto invalidare perchè non si pos-
» sono concepire verificazioni e condanne senza citazio-
» ne. Il patrocinatore de'cedenti, non potea in somma
» certamente rappresentare il cessionario per tutti gli atti
» che seguirono d'appresso alla cessione di troppo co-

» nosciuta dal sig. Mauro per non poter allegare alcu-
» na scusa a di lui favore, art. 287 e seguenti leggi
» di procedura civile.

» Considerando da ultimo che sia fuor di luogo ciò
» che vagamente si è dedotto di recente coll' atto del
» dì 19 settembre spirante sulle conseguenze dell' arti-
» colo 1545 leg. civ. perchè non si contende sulla va-
» lidità dell' offerta de' 13 maggio precedentemente già
» abbandonata, bensì sull' appello contro la sentenza di
» verificazione e di condanna.

» Sull' ultima quistione - Considerando che D. Ni-
» coletta Abenante risulta così succumbente dirimpetto
» ai coniugi Mauro, ed Abenante.

» E Mauro alla sua volta risulta succumbente di-
» rimpetto a Martucci.

» Considerando, che non poteva, nè può il patro-
» cinatore del sig. Mauro rappresentare anche la mo-
» glie sig. D. Maria Rosa Abenante perchè l' uno agi-
» sce da creditore, e l' altra sta in giudizio come de-
» bitrice - Gl' interessi adunque non sono identici, co-
» me si suppone, ma contrarì, niente vi è dunque ad
» emendare in riguardo alle spese per siffatta circo-
» stanza.

» Visti però gli articoli 222 e 243 leggi di pro-
» cedura civile.

» La Gran Corte civile in continuazione dell' udien-
» za del 28 corrente settembre, pronunziando diffiniti-
» vamente rigetta la opposizione, e l' appello nell' inte-
» resse di D. Nicoletta Abenante, ed ordina che la de-
» cisione opposta dal 10 agosto e la sentenza appellata
» del Tribunale civile di Cosenza del 3 febbraio di
» questo anno abbiano a di lei riguardo la loro ese-
» cuzione.

» La rivoca poi nell' interesse del sig. D. Fabio
» Martucci, e facendo rispetto a lui ciò che i primi

» giudici avrebbero dovuto fare, dichiara nullo il pro-
» cedimento che si è compiuto per la disposta verifica-
» zione dello scritto impugnato, ed ordina che si pro-
» ceda a tal verificazione sulle tracce della sentenza del
» 22 marzo 1820 dopo citato il signor Martucci come
» per legge. Condanna la suddetta D. Nicoletta Abenan-
» te alla multa di carlini sei, ed alle spese anche in
» opposizione in favore de' coniugi Mauro, ed Abenante
» da liquidarsi dal giudice commessario sig. Altimari,
» ed indi liquidate in favore cioè del signor Mauro in
» duc. 34. 09 compreso l' importo della presente spe-
» dizione, e di D. Maria Rosa Abenante in duc. 13. 26.

» Condanna dall' altra parte il sig. Mauro al rim-
» borso delle spese dello intero giudizio in favore del
» sig. Martucci da liquidarsi anche in linea ordinaria
» dallo stesso sig. giudice commessario sig. Altimari.

» L' esecuzione ai primi giudici - Letta questa de-
» cisione alla pubblica udienza della G. C. civile del
» dì 30 settembre 1840.

Al deciso dei secondi giudici del merito àn quietato Mauro e Martucci; à rivolto le sue querele in Corte Suprema la sola Niccoletta Abenante, a sostener le quali dimostreremo:

I. La violazione dell' artic. 293 delle LL. di rito civile.

II. Gli altri mancamenti commessi dalla G. C. a danno della ricorrente.

§. 5. Intelligenza dell' articolo 293 - Principî legislativi che ne consigliarono la compilazione.

L' articolo è concepito così: *Il giudice commessario stabilirà con ordinanza il giorno per lo confronto delle scritture, e destinerà con essa un usciere per seguire le citazioni alle parti, onde comparissero da-*

vanti a lui. Questa citazione si farà ad istanza della parte più diligente, e si notificherà al patrocinatore della parte contraria, e se la medesima non ha costituito patrocinatore, al di lei domicilio. Se la parte che à domandata la verificazione non si presenta, la scrittura sarà rigettata; ed al contrario si avrà per riconosciuta, se il reo non comparisce. In amendue i casi la sentenza sarà profferita nella prossima udienza sulla relazione del giudice commessario, senza obbligo di citazione alle parti perchè vi comparissero. SARÀ PERMESSO DI FARE OPPOSIZIONE A TAL SENTENZA.

La mente di chi creò l' articolo si comprese della presunzione di discredito che circonda colui che dopo di aver meditato nel silenzio e nella tranquillità una domanda; dopo di averla promossa confidandone il destino ad una scrittura privata, deserti il campo nel maggior bisogno, cioè a dire nel momento di verificarla. Questa presunzione regge il sistema delle leggi di rito nella materia delle sentenze contumaciali. La stessa domina lo spirito dell' art. 293.

La prima redazione del testo non concedeva il rimedio del gravame a favor del contumace. La decadenza era pena immediata dell' abbandono; ma il tribunato volle la benigna aggiunzione che passò in legge. I motivi che lo persuasero furono le considerazioni generali sancite pe' casi simili, la ragionevole giustificazione della contumacia, il nissun danno dell' attore, nell' emendarla, l' importanza del caso, lo scoprimento del vero. *L' articolo (1) non spiega affatto, se il giudice pronunzierà solo, o se egli sarà tenuto di farne relazione al tribunale: se la sentenza sarà definitiva o suscettiva*

(1) *Locré.* Legislation *tom. IX. cod. de procédure civile. Parte 1 Livre 1 e 2 pag. 222 edit. de Bruxelles art. 199 n. 108.*

di opposizione. La sezione pensa che il giudice commessario non deve pronunziar solo e che la SENTENZA DEBB' ESSERE SUSCETTIVA *di* OPPOSIZIONE *; le sentenze in contumacia potendo produrre ipoteche , non vi può essere alcuno inconveniente nel lasciare la facoltà della opposizione* , UGUALMENTE CHE SIA L'ATTORE SIA IL REO HAN POTUTO AVERE QUALCHE MOTIVO PER NON COMPARIRE , E CHE BISOGNA LASCIARE AL TRIBUNALE LA FACOLTÀ DI APPREZZARLI *; ma bisogna che tutto ciò sia espresso , e bisogna che il rinvio alla udienza non porti seco alcun atto di procedura.*

E questo rimedio si trovò ragionevole anche perchè *l' assenza del reo al dire del* BERRIAT-SAINT-PRIX *(1) , non pruova così positivamente come dello attore che egli si riconosce mal fermo nel suo diritto*. Lo scopo dunque della legge fu di abilitare l' assente, a produrre rimostranze e pruove convincenti del plausibile motivo della incorsa contumacia ; e le quali avrebbero formato il soggetto della disamina discrezionale del magistrato nel valutarle , accoglierle o infine rigettarle. Non è quindi vero che l'irrevocabile riconoscenza della scrittura controversa sia l' effetto infallibile dell' assenza del convenuto nel momento della scelta de' documenti di confronto ; ma per opposto vi è tempo , agio ed opportunità per rimettere i torti e restituire alla verità i diritti suoi, adombrati forse per un momento d' involontaria necessità , o di consigliata malizia di un patrocinatore.

---

(1) Cours de procédure civile Part. II. Livre I. Proced. devant les tribuneaux Tit. I. §. 2 not. 21 pag. 190 Edit. de Bruxelles.

§. 6. La sentenza che pronunzia il tribunale è pure appellabile - Teoriche generali - Sistema della Corte Suprema sopra materie similitudinarie.

La legge organica dell' ordine giudiziario, e pria di lei gli ordini antichi concedevano in ogni contesa il doppio grado di giuridizione. Quando la legge à voluto denegare il doppio esperimento lo à detto esplicitamente, ed i succedenti codici di procedura e di commercio àn serbato lo stesso metodo. In somma in tutte le materie sta nel favor della parte l' esperimento del duplice esame : si perde, qualora s' incontri il divieto espresso in casi designati. Se questo non si legge, manca la eccezione anche per l' altro principio che tutto ciò che non è vietato è permesso. E rammentiamo cose note, ma necessarie a ripetere. Era invalsa nella G. C. civile di Napoli la dottrina della inappellabilità delle sentenze dei tribunali civili per domande, il cui valore non superasse i ducati 300. La ragione di decidere si traeva da più luoghi, sia della legge fondamentale dell' ordine giudiziario, sia dalle prescrizioni eccezionali del codice di commercio, sia da provvedimenti di taluni decreti reali. Oscillò da prima la stessa Suprema Corte sulla bontà della giureprudenza dominante, ma dopo i frutti di continua e profonda meditazione, la massima fu rivocata, restituito ai contendenti il doppio grado di giuridizione. E tanta sapienza à letto il Sovrano nelle sentenze della Corte Suprema, che quelli arresti sono stati volti in leggi con apposito Real rescritto, che à tolto il campo ad ulteriori dissidenze tra le Corti di merito ed il Senato conservatore. Nel caso nostro, l'articolo 293 permette l' opposizione, ma non vieta l' appello, dunque lo permette del pari. E si afforza l' argomento dal precetto dell' articolo 507 delle stesse leggi di rito civile, nel quale sta scolpita la massima, che senza

giovarsi delle opposizioni, si può usar dello appello contro delle sentenze contumaciali. Regola che rende più chiara la mente del fattor della legge nell' aver conceduto indistintamente e per norma universale il duplice esperimento giuridico. Cosicchè per quell' articolo è indubitato che (trascurate le opposizioni) bene si ricorre al gravame dello appello. *Il termine ad appellare è di tre mesi, che per le sentenze profferite in contraddittorio decorrerà dal giorno della notificazione fattane o alla persona o al domicilio: PER LE SENTENZE PROFFERITE IN CONTUMACIA SUSCETTIVE DI OPPOSIZIONE DAL GIORNO IN CUI L' OPPOSIZIONE NON SARÀ PIU' AMMESSIBILE.* Or la sentenza del 3 febbraio 1840 era suscettiva di opposizione, quindi era pure appellabile. E per recare al ragionamento schiettissimo derivante dalle leggi e dalla giureprudenza il conforto della opinione dei detti, ascoltiamo tra i molti il chiarissimo Thomine-Desmazures (1) recente scrittore e testimone dello stato presente delle controversie di rito e delle varie opinioni che il precedettero. *La sentenza* (egli dice comentando l'art. 199 pari al 293) *profferita è suscettiva di opposizione e per conseguente la sua esecuzione dovrà essere sospesa per otto giorni; ESSO È UGUALMENTE SUSCETTIBILE DELLO APPELLO NEI TERMINI PRESCRITTI DALLA LEGGE; così la negligenza sia dell' attore sia del reo è riparabile, salve le spese ed i danni ed interessi.*

Questo articolo non pronunzia punto la nullita', o la decadenza per la inosservanza delle regole che a' prescritte. Bene dunque la ricorrente si doleva della sentenza contumaciale del 3 febbraio 1840 ed esponeva i motivi della inevitabile contumacia. Questi erano la remota origine del giudizio; l' abbandono ventenne in cui giacque; le mutate condizioni delle coeredi Abe-

(1) *Commentaire sur le code de procédure civile. Sur l' art. 199.*

nante; le cessate funzioni del patrocinatore Greco ; la coscienza in Mauro di questi fatti innegabili perchè marito di una figliuola di Emmanuele e perchè nei molti giudizi in quel lungo intervallo istituiti, ventilati e spediti negli stessi tribunali delle Calabrie altro difensore intervenne, in vece del dimesso patrocinator Greco; l'assoluto allontanamento di costui dagli affari, e tra questi (comunque non rivocato) dall' annoso giudizio di Adinari ; la importanza dello interesse che veniva compromesse; l'odiosità della decadenza dai modi istruttori scopritori del vero ; gli apprestati soccorsi delle leggi ; il malizioso procedere di Mauro; la giusta indignazione dei giudici a queste pratiche ripruovate dalla morale e dalla lealtà delle contese forensi. A tutti questi lamenti, parte avvalorati dalle leggi, parte sostenuti da pruove accertate nel processo, la G. C. giudicatrice à opposto lo scarno dettato dall' art. 293 rimettendo la quistione in principio, prediligendo di lui il rigorismo, trascurandone la indulgenza ed in verun modo discutendo le offerte ragioni per emendare i pregiudizi della involontaria contumacia. Tutti sappiamo, che disertando il convenuto nell' indicato momento della scelta delle scritture, il titolo controverso si ritiene come vero ; ma sappiamo altresì che la sentenza di pena non è irrevocabile: che van discusse le cause della contumacia: che queste abbondantemente si offerivano dalla ricorrente. A questo uffizio à mancato la G. C. civile, quando à confermata la decadenza senza pregiare o discutere i plausibili impedimenti donde ebbe origine, e perciò segnalato difetto di motivazione sopra la quistione principale.

La controversia che s'impegnava non versava nei termini comuni ad ogni contestazione. Non si pretendeva condanna o definitiva assoluzione; per opposto il semplice rinnovellamento degli atti istruttori per meglio scoprire il vero ed il giusto. Era il caso di valutare anche

in seconde cure le deduzioni di Nicoletta Abenante, comechè non presentate in primo esame per la massima che *non deducta deduci*, *et non probata probari possunt in appellationibus*. Al lume delle ragioni ampiamente disputate sopra questo punto ne conseguita indubitata una doppia illazione, cioè: che la G. C. abbia troppo errato serbando il metodo che à seguito senza punto occuparsi della vera quistione che doveva risolvere, e che non eviti ora la sua decisione la censura della Corte Suprema.

§. 7. Argomenti soccorsali della precedente dimostrazione - Mala fede di de Mauro - Riprovevole condotta consumata in giudizio - Altri motivi per annullamento.

Qualunque persona che svolga le pagine del fatto concordato, troverà tuttora vive e parlanti le orme ed i segni della mala fede e della costante deppiezza di de Mauro nella causa agitata con la ricorrente.

I. Raffaele de Mauro è marito in secondi voti di Rosa Abenante, vedova di Pietrantonio Toscano ed una delle tre figliuole ed eredi del barone Emmanuele. Questo fatto influentissimo trovasi dedotto più volte in giudizio, nè mai smentito, che anzi solennemente assicurato dalla decisione della G. C. civile nelle intere considerazioni sopra la 4.ª quistione. De Mauro dunque conobbe perfettamente la condizione degli affari, non meno della moglie, che della eredità, e della quale il maggior peso, anzi unico, erano e sono i forensi. La eredità del trapassato Emmanuele, rappresentata dalle tre figliuole litiga da trent' anni con estranie persone e con gli eredi di Gaetano e Francesco Abenante, i quali molti diritti credono di vantare per disposizioni de loro maggiori. Il giudizio con Adimari era un piccolo rivolo di un gran torrente. I Tribunali delle Calabrie, della Capitale,

(non esclusa la Corte Suprema) sono assordati dalle controversie toccanti la famiglia Abenante. Ora sin del 1820 il sig. Greco non assisteva gli antichi suoi clienti nella gran mole delle cause, tra le quali era inclusa e quasi obbliata giaceva quella contro Adimari. De Mauro lo sapeva senza dubbio, perchè egli era parte necessaria in tutti i giudizî di famiglia, ne' quali interveniva per autorizzare sua moglie. Questa scienza era in lui certa ed innegabile per fatto e per interesse.

II. Nè in questi confini si trattiene la cognizione pienissima dell' uscita di uffizio del sig. Greco. De Mauro da marito autorizzante una coerede diventò interessato diretto nella eredità, per aver presa da Fabio Martucci consorte dell' altra sorella Niccoletta (ora ricorrente) la cessione di un quinto e mezzo delle ragioni e dei diritti delle figliuole della predefunta Serafina : questo avvenimento ebbe luogo nel 1836, secondo che depongono le narrative. Or Mauro non si rese cessionario degli eredi Adimari che nel 5 giugno del 1839. Egli nel 22 di quel mese ed anno denunziò la cessione a tutti i coeredi, cominciando da sua moglie Rosa e finendo a Martucci, che indicò anche come cessionario delle signore Falco figliuole di Serafina. Ed egli stesso per cogliere agli agguati gli altri coeredi, e non lasciar travedere la sorpresa che preparava, nel 3 settembre di quell' anno invitò per l' udienza quel patrocinatore di venti anni addietro, Raffaele Greco. E quel che è più sorprendente si è che gli attribuì qualità di rappresentanza pei coniugi Pietrantonio Toscano e Rosa Abenante (mentre egli da molti anni era secondo marito di costei) ; e per Niccola Falco tutore delle sue figliuole (mentre che di queste fatte maggiori eran cessionarî Martucci e lui stesso). Or quale fu la chiusa di questa scena riprovevole, se non scandalosa? Fu quale ogni uomo ragionevole può raffigurare, senza narrarla. Rosa Abenante una delle tre coe-

redi di Emmanuele, già moglie di Toscano, ed attuale di Mauro, ritrattò il comune attacco della firma paterna ed accettò come vera la scrittura di Adimari con atto pubblico del 22 ottobre di quell'anno. Greco complice dell'intrigo non si presentò al Tribunale per la surrogazione del giudice delegato e dei periti; tantomeno davanti a costui nel giorno destinato per la scelta de'documenti di confronto; niente affatto alla udienza, vale a dire nel momento interessante della contumacia, per la quale si doveva pronunziare la decadenza dalla verificazione, spiegar le condanne di merito, (come successe in effetti), e raccorre i premî della consumata collusione. Non va dubbio che il patrocinatore Greco non fu rivocato con atto apposito rimpetto nè ad Adimari, nè a Mauro, ma è certo che il suo mandato era cessato per Falco; ugualmente per Rosa vedovata di Toscano e rimaritata in Mauro; del pari infine per la stessa Niccoletta, giacchè delle tre rappresentati, tolto di fatto il mandato per due in affare comune, non si poteva e doveva intendere conservato per la terza; tanto maggiormente che per tutta quanta la massa delle cause, altri difensori assistevano, patrocinavano ed avvocavano non men lei che gli altri coeredi (tra quali Mauro). Laonde nel caso attuale la rivocazione, comunque non espressa era di fatto e conosciuta dalle parti contendenti, nè ignorata da Mauro. Questi, divenuto mandante dello stesso Greco perchè secondo marito di Rosa Abenante, lo aveva dimesso ed incaricato altri della difesa delle cause, che riguardavano lui, Nicoletta ed i restanti coeredi.

§. 8. Maggiore sviluppo della materia - La G. C. civile à violato l'art. 438 delle ll. di rito civile.

L'articolo 169 (a creder nostro) contempla un caso del tutto distinto da quello raffigurato nell'altro 438 delle stesse ll. di rito civile.

Il primo è così concepito : *nè l'attore nè il reo potranno* RIVOCARE *il loro rispettivo potrocinatore*, *senza costituirne un'altro. Le procedure eseguite e le sentenze ottenute contra il patrocinatore* RIVOCATO , *saranno valide*, *se non esisterà la nuova costituzione.*

Il secondo si esprime in questi termini : *Non occorrerà notificare la morte* , DIMISSIONE , *sospensione o destituzione dei patrocinatori. Tutti gli atti fatti e le sentenze posteriormente ottenute* SARANNO NULLE , *quando mancherà la costituzione di un nuovo patrocinatore.*

La diversità dei due precetti sembra patente. Quello racchiuso nell'art. 169 riflette il caso in cui espressamente si rivochi il mandatario rimpetto al contraddittore, ed allora per la prontezza e celerità delle procedure stan ferme le sentenze ottenute. L'altro contemplato dall'art. 438 tiene agli effetti della estinzione del mandato , e poichè finito lo incarico non vi è più nesso legale o vincolo di obbligazione pel mandante a causa del fatto e della persona del mandatario , ne consegue che quanto vien dopo questo momento , ricade nella espressa nullità di legge.

Il caso in disamina rientrava nel disposto dell'articolo 438 , e non già dell'art. 169. Si trattava di dimissione e non di rivocazione del patrocinatore ; e si aggiunga di dimissione operata dallo stesso Mauro, che era mandante , dimettitore, e contraddittore dello stesso patrocinatore e de' suoi clienti.

Non è ignoto che il mandato si estingua non meno

per la rivocazione espressa, che per la tacita, la quale può sorgere da un fatto che palesi la volontà del mandante di variare la persona del mandatario. ULPIANO lo decide nella legge 31 *ff. de procuratoribus* in queste parole : *Eum, qui dedit diversis temporibus procuratores duos, posteriorem dando*, PRIOREM PROHIBUISSE VIDERI.

La specie del fatto offriva appunto il duplice incarico, giacchè altri in luogo di Greco trattava tutte le faccende forensi della famiglia Abenante nei tribunali delle Calabrie. Questa dimissione non bisognava che s'intimasse a de Mauro, giacchè a questa solennità suppliva la propria coscienza per esser egli un di coloro che gli tolse il mandato di fatto. Egli non ignorava, nè gli era dato infingersi d'ignorare questi accidenti mentre emanavano da lui direttamente. Non si deve far noto per intimazione ciò che personalmente si conosce.

Il CARRÈ in caso simile pensa come noi (1). *Le procedure fatte* (egli dimanda) *contro un patrocinatore che avesse cessato di occuparsi altrimenti che per la rivocazione, come in esempio, per causa di morte, di* DIMISSIONE, *interdizione o destituzione, sarebbero validamente fatte contro di lui, fino al suo rimpiazzo, come nel caso della rivocazione?*

L'articolo 76 (egli risponde), *conforme alla opinione di* RODIER *sopra l'articolo 26 dell'ordinanza è concepito in termini limitati, e noi crediamo in conseguenza che in tutti i casi di sopra indicati, le procedure* SAREBBERO ARRESTATE, E CHE BISOGNEREBBE, PRIA DI TUTTO, CITAR LE PARTI PER COSTITUIRE UN NUOVO PATROCINATORE PER CONTINUARLE CON QUELLO CHE SAREBBE RIMPIAZZATO. CIÒ PURE RISULTA DALLA DISPOSIZIONE DELL'ARTICOLO 344.

(1) *Lois de procédure civile tom. 1 art. 76 question 387.*

E prescindendo dalle narrate cose e dalla coscienza di Mauro, esaminiamo il discredito sommo che circonda la sua causa. Questo sentimento d'indignazione si appiglia all'animo di chiunque, non appena che si miri allo scopo che egli si prefisse, a conseguire il quale esercitò tanti avvolgimenti e finzioni. Mauro marito di Rosa Abenante e compagno degli altri coeredi negli affari comuni di famiglia, diviene redentor di crediti e di liti contro di sua moglie e dei suoi parenti. Desioso di rendere vivo ed intero in sua mano l'antico ed obbliato credito di Adimari procede, (come se consorte egli non fosse di lei) e con incredibile infingimento cita il defunto marito Pietrantonio Toscano, gli altri coeredi, comunque sapesse che per cessione ne fosse il rappresentante Martucci ed egli stesso sin dal 1836 - Con grave esempio di scandalo si collude con sua moglie (come era regolare) e col dimesso patrocinatore Greco, ed ottenendo in premio da costui una facile contumacia riesce col favore di queste pratiche ad ottener condanna per sorte ed interessi a duc. 4440, (senza la intesa dei condannati) oltre alle usure posteriori, mentre egli non versò altro prezzo reale della cessione, che soli duc. 1600 - Certo che questi fatti indigneranno la Corte Suprema, e la decideranno e restituire alle parti la integrità dei di loro dritti troppo apertamente manomessi dalla G. C. civile, la quale à trasandato l'osservanza dei principî cardinali della materia e della morale, che vietano di trarre vantaggio dalla propria turpitudine. E da ultimo si aggiunga che de Mauro avrebbe dovuto comunicare alle parti la sentenza del 2 dicembre 1839, con la quale si nominarono altro giudice ed altri periti in rimpiazzo di quelli designati nel 1820. Con questa il tribunale aveva in parte pronunziato anche definitivamente dichiarando cessato il bisogno della verificazione rimpetto a Rosa Abenante atteso il suo volontario riconoscimento.

§. 9. **Somma delle cose dimostrate e conchiusione.**

Sino ad ora diffusamente siamo andati dimostrando il buon diritto sostenitore del ricorso di Niccoletta Abenante, il quale trae luce delle manifeste violazioni commesse dalla G. C. civile contro l' articolo 293 delle ll. di rito civile, il quale, se impone la riconoscenza della scrittura impugnata nel caso della contumacia del reo, concede altresì convenevole gravame di opposizione e di appello contro della sentenza di decadenza.

E tanto più sensibile riesce la infrazione del testo, dacchè la G. C.; in vece di discutere e ragionare sopra le cause scusanti la incorsa contumacia à tenuto fermo al testo scarno della legge, senza pregiare le benigne limitazioni che vi si leggono. Che se poi la G. C. avesse in alcun modo discusso i fatti che le si offrivano, non avrebbe dubitato di far diritto allo appello della ricorrente e proscrivere le cieche pratiche e le patenti collusioni e maneggi orditi da D. Mauro a danno della ricorrente.

Napoli 30 giugno 1841.

Antonio
Ferdinando } *Starace.*

Dai torchi di Porcelli = *Strada Mannesi n. 46.*